

Nel caso in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per solo esami orali, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima che si proceda all'espletamento degli esami orali.

7. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal segretario della Commissione, che ne è responsabile.
8. Il verbale di ciascuna seduta sottoposto dal segretario alla Commissione nella seduta successiva, all'inizio della quale la stessa lo esamina e lo sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti e del Segretario stesso in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma dei verbali possono essere apportate dalla Commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative sia ai voti effettivamente attribuiti alle prove di esame, sia ai punteggi effettivamente assegnati ai titoli, che comportavano valutazioni non vincolate dai criteri prestabiliti.
9. Nel caso d'impedimento momentaneo del segretario della Commissione, le sue funzioni sono assunte da un membro della Commissione. Ove l'impedimento non consenta al segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti assente o dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito con altro dipendente dell'Ente, per il tramite della Giunta, su richiesta del Presidente della Commissione stessa.

CAPO V

TITOLI - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 20 - Criteri generali per la valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli la commissione ha a sua disposizione **n.20** punti da suddividersi tra i tre commissari tra le seguenti categorie e nei limiti massimi così determinati:

A) Titoli di studio	punti 8
B) Titoli di servizio	punti 7
C) Titoli vari	punti 4
D) Curriculum professionale	punti 1

2. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della loro correzione.

Art. 21 - Valutazione dei titoli di studio

1. L'attribuzione del punteggio riservato ai titoli di studio viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati nel presente articolo.
2. Nell'ambito dei concorsi interni e delle prove selettive per la progressione verticale il riferimento, nella valutazione dei titoli di studio, è il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
3. Il punteggio viene ripartito come di seguito:

A - PER I CONCORSI PER I QUALI E' RICHIESTA LA LAUREA:

a) Punteggio da 0 a 4 ripartito in proporzione alla votazione conseguita da 66 a 110:		
da 66 a 76	Punti	1,00
“ 77 “ 87	“	2,00
“ 88 “ 98	“	3,00
“ 99 “ 110	“	4,00
b) Ulteriore laurea	Punti	2,00
c) Diploma di specializzazione post laurea conseguito presso Università o Istituti equiparati (sono accettati esclusivamente i titoli da cui si evincano gli estremi di equiparazione) di durata almeno annuale.	Punti	1,50
d) Ulteriore diploma di scuola media di 2° grado	Punti	0,20
e) Corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso	Punti	0,10
(per ogni corso fino a un massimo di due per un totale di punti 0,20)		
f) Corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo di studio non attinenti alla professionalità del posto messo a concorso	Punti	0,05
(per ogni corso fino a un massimo di due per un totale di punti 0,10)		

La commissione è tenuta al rispetto dei principi ordinari di valutazione delle equipollenze tra i titoli di studio secondo quanto previsto dalle norme legislative e dai decreti ministeriali che dichiarano l'equipollenza tra titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi pubblici ((decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed il decreto interministeriale del 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici).

Al riguardo, si precisa che l'equipollenza fra diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche/magistrali (LS/LM) vale al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesto detto titolo (LS/LM), mentre alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L).

B - CONCORSI PER I QUALI E' RICHIESTO IL DIPLOMA

DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE:

a) Punteggio da 0 a 3 ripartito in proporzione alla votazione conseguita da 36 a 60		
da 36 a 41	Punti	0,75
“ 42 “ 47	“	1,50
“ 48 “ 53	“	2,25
“ 54 “ 60	“	3,00
b) Diploma di laurea	Punti	0,50
c) Ulteriore diploma di scuola media di 2° grado	Punti	0,30
d) Corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso	Punti	0,10
(per ogni corso fino a un massimo di due per un totale di punti 0,20)		
e) Corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo di studio non attinenti alla professionalità del posto messo a concorso	Punti	0,10
(per ogni corso fino a un massimo di due per un totale di punti 0,05)		

Art. 22 - Valutazione dei titoli di servizio

1. Nell'ambito del periodo massimo di tempo sotto indicato è valutabile il servizio prestato in posizione di tempo determinato o indeterminato alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche in categorie o livelli retributivi corrispondenti; purché svolti in profili professionali inquadrati almeno nelle due categorie o livelli immediatamente inferiori a quella del posto messo a concorso. La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi fino a quelli via via espletati per il periodo di tempo considerato.
2. L'attribuzione del punteggio riservato ai titoli di servizio viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati nel presente articolo.
3. Il punteggio viene ripartito come di seguito:

a) Servizio a tempo determinato o indeterminato prestato presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del posto a concorso, per ogni mese punti 0,15 per un periodo massimo di mesi 24 (ventiquattro).	Punti Max 3,60
b) Servizio a tempo determinato o indeterminato prestato presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, per ogni mese punti 0,04 per un periodo massimo di mesi 60 (sessanta).	Punti Max 2,40
c) Servizio a tempo determinato o indeterminato prestato presso enti pubblici in posti di categoria ulteriormente inferiore a quella del posto a concorso, per ogni mese punti 0,006	Punti Max 1,00

4. Entro il limite massimo di cui al precedente punto B) dell'art.21 saranno prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati.

Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione dal servizio, né quelli resi alle dipendenze dei privati.

Art. 23 - Valutazione dei titoli vari

1. In questa categoria vengono valutate le pubblicazioni e di corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso purché sia certificato per i corsi, il superamento di prova finale con diploma o attestato rilasciato da Enti o Istituti regolarmente riconosciuti o parificati; i titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestante arricchimento culturale e non valutati nella specifica categoria nonché le idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed esami, presso Enti Pubblici, purché di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso. L'attribuzione del punteggio riservato ai titoli vari viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati nel presente articolo.
2. Il punteggio viene ripartito come di seguito:

a) Abilitazioni all'esercizio della professione (il presente titolo è valutabile solo se l'abilitazione non è richiesta come requisito di accesso)	Punti	1,75
b) Pubblicazioni scientifiche	Punti max:	0,75
se il candidato è unico autore, punti 0,25 per ogni pubblicazione.		
Se la pubblicazione è opera di più autori i punti 0,25 saranno suddivisi per ciascuno di essi ed al candidato sarà attribuito il punteggio corrispondente (es.: se gli autori sono 5 al candidato competeranno 0,05 punti).		
Saranno valutate solo le pubblicazioni attinenti alla professionalità dei posti a concorso.		
c) Idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami per categorie pari a quella del posto a concorso, per ciascuna idoneità, punti 0,25	Punti max:	1,00
d) Corsi di aggiornamento, purché con attestazione di profitto e di durata non inferiore a un mese, punti 0,10 per ogni corso.	Punti max:	0,50

Art. 24 - Valutazione del curriculum professionale

1. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione, dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente.
2. Nel curriculum professionale vengono valutate le attività svolte dal candidato nel corso della sua attività lavorativa che, rispetto agli specifici titoli di merito già direttamente valutati o, comunque valutabili in qualsiasi delle altre categorie di titoli che precedono agli articoli precedenti, siano idonee a meglio evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera.
3. Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la commissione ne prende atto e non attribuisce nessun punteggio.
4. La commissione dovrà altresì attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
 - a) non saranno valutati gli incarichi e i servizi non documentati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) le attestazioni di servizio o incarico devono essere a firma della competente autorità;
 - c) non sono da valutare i certificati laudativi nei voti riportati nei singoli esami.
5. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al curriculum professionale deve tenere conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 2 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.